



INPS.HERMES.06/08/2021.0002848

Mittente

Sede: 0038/ INCLUSIONE SOCIALE E INVALIDITÀ CIVILE

Comunicazione numero: 002848 del 06/08/2021 11.44.07

Destinatari [496]

0003/RISORSE UMANE, 0005/AMMORTIZZATORI SOCIALI, 0007/LEGALE, 0008/STATISTICO ATTUARIALE, 0012/COLLEGIO DEI SINDACI, 0013/PENSIONI, 0014/BILANCI, CONTABILITÀ E SERVIZI FISCALI, 0015/MEDICO LEGALE, 0017/RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI, 0019/ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE, 0020/TECNICO EDILIZIO, 0023/ENTRATE, 0028/PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE, 0029/PRESIDENTE E ORGANI COLLEGIALI, 0030/AUDIT E MONITORAGGIO CONTENZIOSO, 0031/STRUTTURA TECNICA PERMANENTE DI SUPPORTO ALL' OIV, 0040/TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE, 0061/PRESIDENTE, 0064/SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE, 0065/CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA, 0068/SEGRETERIA TECNICA DEL VICEPRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, 0071/Magistrato Corte Dei Conti, 0072/STUDI E RICERCHE, 0100/Agrigento, 0101/Sciaccia, 0191/CANICATTI', 0200/Alessandria, 0290/Casale Monferrato, 0291/Acqui Terme, 0292/Novi Ligure, 0300/Ancona, 0380/Marche, 0390/Fabriano, 0391/Jesi, 0392/Senigallia, 0400/Aosta, 0480/Valle d'Aosta, 0490/Verres, 0500/Arezzo, 0592/Montevarchi, 0600/Ascoli Piceno, 0690/Fermo, 0691/San Benedetto del Tronto, 0700/Asti, 0790/Nizza Monferrato, 0800/Avellino, 0890/Ariano Irpino, 0891/Sant'Angelo dei Lombardi, 0900/Bari, 0901/Andria, 0970/CARBONARA DI BARI, 0971/Bari San Paolo, 0980/Puglia, 0990/Monopoli, 0992/Putignano, 0993/Gioia del Colle, 0994/Altamura, 0995/Barletta, 0996/CANOSA DI PUGLIA, 0997/Trani, 0998/Molfetta, 0999/Bari Murat, 1000/Belluno, 1090/Agordo, 1091/Feltre, 1092/Pieve di Cadore, 1100/Benevento, 1190/TELESE TERME, 1200/Bergamo, 1290/Treviglio, 1291/Clusone, 1292/Zogno, 1293/Terno D'Isola, 1294/Grumello del Monte, 1295/Romano di Lombardia, 1300/Bologna, 1301/Imola, 1380/Emilia Romagna, 1391/Vergato, 1392/San Giovanni in Persiceto, 1393/OZZANO EMILIA, 1394/Casalecchio di Reno, 1395/San Giorgio di Piano, 1400/Bolzano, 1490/Bressanone, 1491/Merano, 1492/Brunico, 1500/Brescia, 1590/Breno, 1591/Villanuova sul Clisi, 1592/Sarezzo, 1593/DESENZANO DEL GARDA, 1594/Manerbio, 1595/Chiari, 1596/Montichiari, 1597/Iseo, 1600/Brindisi, 1690/Ostuni, 1691/Francavilla Fontana, 1700/Cagliari, 1701/Iglesias, 1780/Sardegna, 1790/Sanluri, 1791/Quartu Sant'Elena, 1792/CARBONIA -GIBA, 1794/Assemini, 1796/SENORBI'-ISILI, 1797/MULINU, 1800/Caltanissetta, 1890/Gela, 1900/Campobasso, 1980/Molise, 1990/Termoli, 2000/Caserta, 2001/Aversa, 2090/Piedimonte Matese, 2092/Sessa Aurunca, 2100/Catania, 2190/Caltagirone, 2191/PATERNÒ', 2194/Giarre, 2196/Mascalucia, 2200/Catanzaro, 2201/Lamezia Terme, 2202/Vibo Valentia, 2203/Crotone, 2280/Calabria, 2290/Soverato, 2291/CIRO' MARINA, 2294/Tropea, 2300/Chieti, 2390/Lanciano, 2391/Vasto, 2400/Como, 2401/Lecco, 2490/CANTU', 2491/Erba, 2493/Merate, 2500/Cosenza, 2501/CORIGLIANO-ROSSANO, 2590/Paola, 2591/Castrovillari, 2592/Trebisacce, 2597/Scalea, 2600/Cremona, 2690/Crema, 2691/Casalmaggiore, 2700/Cuneo, 2790/Saluzzo, 2791/Alba...

Classificazione:

Tipo messaggio: Standard
Visibilità Messaggio: Strutture INPS
Area/Dirigente: Direzione[Sciarrino Maria]

Invia in posta personale a tutti gli utenti INPS: No

Esportato da: Calabrese Maria Valeria il 11/08/2021 07.50.22

Comunicazione:

Oggetto: Prestazioni Assistenziali. Accertamento dei redditi prodotti all'estero. Decreto Interministeriale del 21 ottobre 2019

Corpo del messaggio:

1. **Accertamento reddituale**

Per la concessione delle prestazioni assistenziali la legge prevede, com'è noto, che il richiedente, oltre a possedere redditi personali di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge stessa, deve altresì comunicare i suddetti redditi all'Istituto.

Ogni soggetto, pertanto, sia esso cittadino italiano, cittadino comunitario ovvero extracomunitario, ha l'onere di comunicare i propri redditi per il riconoscimento del diritto alle prestazioni economiche in parola.

Il legislatore con il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000) ha voluto disciplinare, fra l'altro, le autocertificazioni che possono essere rilasciate dai cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari.

In particolare, con l'art. 3 è stato definito l'ambito soggettivo di applicazione del D.P.R. n. 445 del 2000, prevedendo, ai commi 2 e 3, che il cittadino straniero non appartenente all'Unione Europea possa utilizzare le dichiarazioni sostitutive, di cui agli articoli 46 e 47, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, ovvero nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Al di fuori dei suddetti casi, pertanto, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

Ne consegue che i redditi prodotti all'estero, da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni assistenziali - che se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali -, devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera.

Con decreto interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del 21 ottobre 2019 (Allegato 1), in attuazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 4/2019, convertito dalla L. 26/2019 in materia di reddito di cittadinanza, sono stati definiti i casi in cui l'accertamento dei requisiti reddituali e patrimoniali, nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare, debba effettuarsi da parte dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea mediante l'acquisizione di certificazioni rilasciate dai competenti Organismi esteri e i casi in cui la certificazione può essere sostituita da autocertificazione da parte dell'interessato.

Considerato il contenuto e la *ratio* del richiamato decreto, si ritiene di dover estendere le indicazioni ivi contenute anche a fattispecie diverse dal reddito/pensione di cittadinanza, al fine di evitare situazioni di criticità per i medesimi cittadini.

2. Prestazioni di invalidità civile

Nell'ambito delle prestazioni di invalidità civile, al fine di individuare la modalità di dichiarazione dei predetti redditi, i funzionari preposti alla liquidazione, in applicazione dei principi contemplati dal suddetto decreto, dovranno valutare le singole fattispecie per distinguere i casi in cui sia necessario acquisire la documentazione di provenienza estera da quelli in cui, invece, sia richiesta la sola autocertificazione da parte dell'interessato.

Pertanto, sulla base di quanto previsto dal decreto in parola, il Paese di provenienza del soggetto determinerà la modalità di acquisizione del reddito in argomento.

Ne consegue che solamente i cittadini degli Stati o territori indicati nell'elenco allegato al D.M. 21 ottobre 2019, che, ad ogni buon fine si riporta in calce al presente messaggio, sono tenuti a produrre l'apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato o territorio estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente all'attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all'estero.

I cittadini degli Stati o territori non inclusi nell'elenco allegato al DM 21 ottobre 2019, invece, non sono tenuti a produrre alcuna ulteriore certificazione, oltre a quella ordinariamente prevista per l'accesso alle prestazioni assistenziali.

Si rammenta, inoltre, che in presenza di determinate fattispecie, la certificazione di cui sopra non deve essere richiesta: a) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status di rifugiato politico; b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni in parola.

3. Autocertificazione e cittadinanza italiana

La cittadinanza italiana, qualunque sia il modo in cui essa sia stata acquisita (per nascita, per adozione, per matrimonio, per residenza, ecc.) comporta il riconoscimento dello "*status*" di cittadino al quale l'ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici.

Da ciò ne consegue che, relativamente alle modalità di dichiarazione dei redditi esteri, mobiliari e immobiliari, da parte di cittadini italiani di origine extracomunitaria o di cittadini italiani provenienti da Stati esteri, trovano applicazione le norme preesistenti,

che prevedono la possibilità di fornire all'Istituto i dati reddituali attraverso l'autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445 del 2000.

L'acquisizione della cittadinanza italiana, pertanto, comporta il venir meno dell'obbligo della dichiarazione dei redditi di provenienza dal Paese di origine, essendo sufficiente l'autocertificazione da parte dell'interessato.

Elenco degli Stati o territori i cui cittadini, ai fini della concessione delle prestazioni assistenziali, sono tenuti a produrre l'apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato o territorio estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalla autorità consolare italiana, limitatamente all'attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all'estero.

Tale elenco potrà essere aggiornato sulla base delle informazioni che dovessero eventualmente rendersi disponibili, anche mediante la rete diplomatica, sulla possibilità di acquisire presso gli Stati o territori esteri la documentazione necessaria.

Regno del Bhutan
Repubblica di Corea
Repubblica di Figi
Giappone
Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese
Islanda
Repubblica del Kosovo
Repubblica del Kirghizistan
Stato del Kuwait
Malaysia
Nuova Zelanda
Qatar
Repubblica del Ruanda
Repubblica di San Marino
Santa Lucia
Repubblica di Singapore
Confederazione svizzera
Taiwan
Regno di Tonga

Il Direttore centrale
Maria Sciarrino

Allegati:

DI-21-ottobre-2019-Rdc-Stati-esteri.pdf

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione

Internazionale

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante *‘Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)’*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante *“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”*;

VISTO in particolare l'articolo 2, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, che ai fini dell'accoglimento della richiesta del Reddito di cittadinanza e con specifico riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali, nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare, in deroga all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, prevede che i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

VISTO in particolare l'articolo 2, comma 1-*ter*, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, che:

- al primo periodo, prevede che le disposizioni di cui al comma 1-*bis* non si applicano: a) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status di rifugiato politico; b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 1-*bis*;

- al secondo periodo, stabilisce che a tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 4 del 2019, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è definito l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

CONSIDERATO che in riferimento alla documentazione necessaria a comprovare la composizione del nucleo familiare dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, sulla base della definizione di nucleo adottata a fini ISEE, non appaiono esservi situazioni che non siano accertabili da parte delle competenti autorità italiane mediante la verifica della residenza anagrafica;

CONSIDERATO che in riferimento alla documentazione relativa al possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali, con riferimento ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, la componente non accertabile da parte della Agenzia delle Entrate riguarda il patrimonio posseduto all'estero e i redditi da esso derivanti;

VISTO il Rapporto "*Doing Business*" della Banca mondiale per il quale sono raccolti indicatori quantitativi sulla regolamentazione delle attività commerciali e sulla protezione dei diritti di proprietà che possono essere confrontati in 190 Paesi e nel tempo;

VISTI in particolare gli indicatori relativi alla registrazione dei diritti di proprietà presenti nella sezione "*registering property*" della raccolta "*Doing Business*", che includono la misurazione della qualità del sistema di amministrazione degli immobili attraverso, tra l'altro, la raccolta di informazioni sul grado di registrazione formale degli immobili privati in registri immobiliari e di loro mappatura;

RITENUTO di poter identificare, in sede di prima applicazione, gli Stati o territori nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria alla compilazione della DSU ai fini ISEE, con particolare riferimento al patrimonio immobiliare, sulla base della assenza o incompletezza dei sistemi di registrazione formale degli immobili privati in registri immobiliari e di loro mappatura secondo le informazioni regolarmente raccolte dalla Banca mondiale nell'ambito della raccolta "*Doing Business*";

CONSIDERATO che non esistono al momento analoghe raccolte di informazioni con riferimento alla disponibilità di dati sul patrimonio mobiliare;

DECRETA

Articolo 1

(Certificazione ulteriore ai fini dell'accoglimento della richiesta del Reddito e della Pensione di cittadinanza)

1. Ai fini dell'accoglimento della richiesta del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza, i cittadini degli Stati o territori di cui all'allegato elenco, parte integrante del presente decreto, sono tenuti a produrre l'apposita certificazione di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 4 del 2019, rilasciata dalla competente autorità dello Stato o territorio estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalla autorità consolare italiana, limitatamente all'attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all'estero dichiarato a fini ISEE.
2. I cittadini degli Stati o territori non inclusi nell'allegato elenco non sono tenuti a produrre alcuna ulteriore certificazione, oltre a quella ordinariamente prevista per l'accesso al Reddito di cittadinanza e alla Pensione di cittadinanza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 4 del 2019.
3. L'elenco è aggiornato sulla base delle informazioni che dovessero eventualmente rendersi disponibili, anche mediante la rete diplomatica, sulla possibilità di acquisire presso gli Stati o territori esteri la documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE.

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, li 21 ottobre 2019

Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Nunzia Catalfo

Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale
Luigi Di Maio

Allegato

Elenco degli Stati o territori i cui cittadini, ai fini dell'accoglimento della richiesta del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza, sono tenuti a produrre l'apposita certificazione di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 4 del 2019, limitatamente all'attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all'estero dichiarato a fini ISEE.

Regno del Bhutan

Repubblica di Corea

Repubblica di Figi

Giappone

Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese

Islanda

Repubblica del Kosovo

Repubblica del Kirghizistan

Stato del Kuwait

Malaysia

Nuova Zelanda

Qatar

Repubblica del Ruanda

Repubblica di San Marino

Santa Lucia

Repubblica di Singapore

Confederazione svizzera

Taiwan

Regno di Tonga